MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO 17 LUGLIO 1910, N. 536, E UNIFICAZIONE DELLE NORME

Art. 10

Operazioni a mezzo di istituti di credito

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o dia una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

Versione in vigore dal 14 settembre 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Estremi	Legge 12 agosto 1957, n. 752
Titolo	II — Tramutamenti trasferimenti e rimborsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-testo-unico-17-luglio-1910-n-536-e-unificazione/art-10-operazioni-a-mezzo-di-istituti-di-credito

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it